

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29632-la-ricerca-giuridica-in-internet>

Autore: Quadrelli Marco

La ricerca giuridica in Internet

Convegno: 14 maggio 2010 presso la cripta Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano

CONVEGNO

LA RICERCA GIURIDICA IN INTERNET

**LE BANCHE DI DATI:
PROFILI RICOSTRUTTIVI
E PROBLEMATICI,
CRITERI DISTINTIVI
E NUOVE SOLUZIONI DI TUTELA**

Dott. MARCO QUADRELLI
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CURORE

COUSA E' LA BANCA DATI ?

E' DESIGNATO COME
SISTEMI DI **RACCOLTA**

CONSERVAZIONE

ELABORAZIONE

RICERCA

DI DATI DI QUALSIASI NATURA

COSA E' LA BANCA DATI ?

E' un archivio di informazioni omogenee, relative a un dato campo concettuale, classificate in modo da rendere facile la consultazione da parte degli utenti.

FOLENA PALAZZI

COSA E' LA BANCA DATI ?

E' una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente e organicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

DIRETTIVA CE 96/9 art.2

TUTELA DELLE BANCHE DATI

Aspetti del riconoscimento della tutela:

D.Lgs.169/1999

In base ai principi e ai criteri direttivi cui all'art.43 l. 24.4.1998
n°128

definitorio

del campo di applicazione

del contenuto

della durata dei diritti

delle attività vietate (anche al
legittimo utente)

delle forme di trasmissione e
attribuzione dei diritti

patrimoniali

Protezione Banche Dati Straniere

Raccolte che per scelta e disposizione della
materia abbiano carattere di creazioni
intellettuali

Convenzione di Berna (Parigi, 24.7.1971), art.2

co.5

a condizione di reciprocità

D.Lgs. Cps. 23.8.1946 n°85

Il diritto del costitutore di banca dati

nasce in due distinte ipotesi:

- * in quanto creativa, è tutelata dal diritto d'autore,
- * mancando i presupposti per riconoscerne la qualità di opera dell'ingegno, viene assicurato soltanto il diritto *sui generis*, che ha lo scopo di tutelare, in modo diretto ed autonomo il valore patrimoniale della raccolta

Diritto *sui generis*

Protezione dell'insieme delle informazioni
contenute in una raccolta di dati,
indipendente dalla tutela fornita dal diritto
d'autore,
è un diritto sulla forma,
intesa come struttura-architettura
di una banca di dati

Direttiva 96/9/CE, artt.7 / 11

Diritto *sui generis*

è attribuito al costitutore di una banca di dati, individuato nel soggetto che ha eseguito rilevanti investimenti di denaro, tempo e lavoro, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi requisito di creatività od originalità dell'opera

CUMULABILITA'

è possibile una completa cumulabilità del diritto *sui generis* col diritto d'autore, sussistente sia sulla compilazione considerata nel suo complesso, sia sui materiali che essa contiene

la rilevanza pratica del cumulo

Tra i due titoli di tutela si deve considerare la necessaria simmetria esistente tra i requisiti di proteggibilità e oggetto della tutela.

Il **diritto d'autore**, qualora applicabile, può garantire al titolare della privativa un'esclusiva operante soltanto contro quelle attività di utilizzazione che comportino lo sfruttamento dei materiali raccolti, nella loro particolare scelta e disposizione originale.

il **diritto sui generis** consente di impedire l'estrazione e il reimpiego dei materiali anche se questi vengono ridisposti in una nuova forma

nonostante gli atti di estrazione e/o reimpiego siano rivolti soltanto a una parte della banca di dati, che presa singolarmente, non possa soddisfare i requisiti di originalità, ma che sia frutto di un investimento rilevante e persino nel caso in cui i materiali contenuti nella compilazione vengano integrati e completati con altri materiali di diversa provenienza, o riselezionati in modo tale che il risultato finale non possa dirsi che sfrutti l'originale struttura e selezione.

Proprio per il fatto che il *diritto sui generis* prescinde dalla forma della disposizione e di selezione dei materiali, esso può essere considerato *un diritto sul contenuto della compilazione*, in ragione del fatto che *viene protetto l'insieme di informazioni o di altri materiali raccolti, che sono il frutto di investimenti rilevante ed indipendentemente dalla forma di presentazione, oppure dai criteri di selezione adottati.*

Il legislatore comunitario guarda con favore alla ***property in information***, riflessa nel postulato che chi vuole ottenere il “bene” informazione o lo “produce” autonomamente o lo acquista da chi ne può disporre.

Anche un' informazione, nota e divulgata, può rappresentare un' utilità rilevante anche economicamente quando la presenza di circostanze peculiari, dovute a esigenze del richiedente, di completezza e tempestività delle informazioni, di certezza anche documentale, rendono, in quel contesto storico o logistico, soggettivamente utile la ricezione di quella informazione.

Le banche dati originali hanno la natura di *creazioni autonomamente tutelabili* e

il requisito di accesso indefettibile alla protezione d' autore sulla banca dati è quello dell'originalità, all'attività di selezione, organizzazione e coordinamento del materiale raccolto, specificando che siffatte attività si realizzano attraverso la disposizione sistematica e organica nonché l'accessibilità ai diversi elementi

Il parallelismo tra la Direttiva e le nuove forme di tutela alle creazioni utili:

I ***programmi per elaboratore*** sono esclusi dal novero delle opere dell'ingegno tradizionali,

ma – come banche dati originali - c'è l'estensione dei contorni della disciplina autoriale alle raccolte utili ossia alle creazioni che per la natura dei materiali selezionati e per la finalità tipicamente informativa perseguita sono escluse dal novero delle opere dell'ingegno tradizionali

C'è la **riserva all' autore della banca dati** dell'esercizio di taluni diritti, quali la traduzione, l'adattamento, la diversa disposizione e ogni altra modifica della stessa, nel presupposto che a questi solo spetti eseguire o autorizzare ogni forma di riproduzione, presentazione/dimostrazione in pubblico dei risultati della modifica, senza peraltro che su tali facoltà interferiscano l'originalità del risultato, le prerogative riconosciute all'autore dell'opera derivata o l'eventuale durata della sua protezione

Cé il riconoscimento, sulla falsariga
della Direttiva sul *software*,
delle azioni minime indispensabili al
legittimo utente per mettere in
funzione e accedere al contenuto
della banca dati,
utilizzarla tecnicamente,
farne normale impiego

Il concetto di *investimenti rilevanti* sostenuti ai fini del « conseguimento » di una banca dati, si riferiscono a « i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella banca di dati.

Mentre la Corte Distrettuale dell' Aia ha ritenuto che il conseguimento e l' aggiornamento in tempo reale di una banca dati contenente informazioni relative alle proprietà immobiliari fosse il risultato di un investimento sostanziale e come tale soddisfacesse il requisito minimo indefettibile per accedere alla protezione *sui generis* (*NVM v. De Telegraaf*, 12.9.2000),

il Presidente della Corte Distrettuale di Rotterdam ha concluso che **la raccolta dei titoli delle testate dei quotidiani** configurasse una mera forma di derivazione da una preesistente fonte di informazione, e che come tale non riflettesse alcun investimento sostanziale

(Algemeen Dagblad a.o. v. Eureka, 22.8.2000)

la Corte d'Appello di Düsseldorf ha dichiarato che non era stata dimostrata la destinazione di investimenti sostanziali alla **realizzazione di un sito web contenente informazioni su costruzioni edili**

(*baumarkt.de*, 29.6.1999),

la Corte Suprema Tedesca ha accertato la sussistenza dei presupposti della tutela *sui generis* in relazione alla **raccolta dei titoli musicali della Top 10** e quindi gli estremi della estrazione sostanziale del contenuto della banca dati ai fini della pubblicazione di una diversa raccolta in CD

(Hit Bilanz, 21.7.2005).

la genericita` con cui sono definite le attivita` di «
conseguimento », « verifica » e «
presentazione » della banca dati e il sottile
confine tra « creazione » e « ottenimento » di
un'informazione, ha reso esplicito il pericolo
che il raggio d'azione costituito dalla protezione
sui generis possa estendersi dal contenuto
della banca dati complessivamente
considerato alle singole informazioni di cui la
stessa si compone.

(Sul punto: A. ZOPPINI, *Privativa sulle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati*, cit., 895, per cui ciò che si tutela non e` il contenuto della banca dati come tale, ma il contenuto in quanto realizzazione di un investimento che chiede di essere remunerato).

Quanto alle banche dati elettroniche, i titoli, gli indirizzi Internet e i brevi sunti di un articolo con rinvio, attraverso un collegamento, ad un maggiore approfondimento non sono stati considerati tali da costituire una parte sostanziale di una banca dati e i *link* di collegamento dal titolo di un articolo non sono stati ritenuti in violazione del diritto del costituente

(High Regional Court di Colonia, 27.10.2000; Corte Distrettuale di Monaco, 1.3.2000; Corte Tedesca Federale di Giustizia, 18.7. 2003, *Paper Boy*).

In numerosi casi, la sistemica deviazione dalla pagina iniziale del sito internet del costitutore e dalle comunicazioni pubblicitarie in essa contenute sono state dichiarate in violazione del diritto *sui generis*

(Corte Distrettuale di Berlino, 8.10.1998, Berlin Online; Landgericht Ko"ln, 2.12.1998, Su"ddeutsche Zeitung; Corte Distrettuale di Copenhagen, 16.7.2002, Newsbooster.com).

Ma i *motori di ricerca* possono esser considerati banche di dati?

Un motore di ricerca è un sistema automatico che analizza un insieme di dati spesso da esso stesso raccolti e restituisce un indice dei contenuti disponibili classificandoli in base a formule statistico-matematiche che ne indichino il grado di rilevanza data una determinata chiave di ricerca.

La base è costituita da algoritmi proprietari e da database.

Il lavoro dei motori di ricerca si divide in tre fasi:

- *analisi del campo d'azione* (tramite l'uso di crawler ovvero programmi che inseriscono nel database di risultato le informazioni sensibili alla chiave di ricerca negli url visitati);
- *catalogazione del materiale ottenuto* e inserimento dello stesso nel database e nell'indice del motore di ricerca;
- *risposta alle richieste dell'utente* in ordine di rilevanza rispetto alla chiave di ricerca.

Quindi il motore di ricerca utilizza
un algoritmo proprietario e un
database

Qual è la tutela fornita all'algoritmo
proprietario?

Qual è la tutela fornita al database?

Bisogna definire che cos'è un *algoritmo*

Un **algoritmo** è un elenco finito di istruzioni univocamente interpretabili, ciascuna delle quali deve essere precisamente definita e la cui esecuzione si arresta per fornire i risultati di una classe di problemi per ogni valore dei dati di ingresso.

Le sue proprietà concernono

Non ambiguità: le istruzioni devono essere univocamente interpretabili dall'esecutore dell'algoritmo.

Eseguibilità: l'esecutore deve essere in grado, con le risorse a disposizione, di eseguire ogni istruzione in un tempo finito.

Finitezza: l'esecuzione di un algoritmo deve terminare in un tempo finito per ogni insieme di valori in ingresso.

In un **linguaggio** come lo **XML** (eXtensible Markup Language)

caratterizzato da **formati (caratteri) leggibili**,
da **formati auto-descrittivi**,
da **standard aperto dell'architettura**,
dalla **facile convertibilità a formati web**,
dallo **scambio di dati tra applicazioni create
indipendentemente**

**per creare un database oggetto di tutela è
necessario fornire un qualcosa di più**

Il *markup* ovvero *la marcatura* può fare la differenza.

Infatti, se voglio avere dei **risultati** compiuti e organizzati secondo un ragionamento – anche secondo un ragionamento giuridico – devo inserire un linguaggio controllato e organizzato sistematicamente,

Un thesaurus come strumento di indicizzazione, come fonte di metadati, come strumento sia di ricerca che di navigazione.

Come strumento di consultazione i **thesaurus** possono essere raffigurati come complementi dei dizionari, in quanto forniscono una lista di sinonimi del termine.

E' organizzato per concetti, fornendo incidentalmente una mappa della conoscenza.

Il **thesaurus** è una lista strutturata di termini usati in un particolare ambito, che un indicizzatore può usare per descrivere documenti in modo che gli utilizzatori finali possano recuperare unità informative rilevanti quando cercano materiale su un particolare argomento.

Un sistema fondato sulle parole fa sì che i termini stessi siano usati sia per etichettare, che per la loro ricerca e infine per il loro recupero, mentre

in un sistema di classificazione indicizzato, i diversi termini usati per descrivere un documento (descrittori) riescono a trovare determinati risultati in un database.

e quindi

possono essere definiti quali strumenti per l'accesso semantico e il recupero dell'informazione

Essendo dei linguaggi di indicizzazione controllati, il loro uso in un database pone dei problemi di tutela.

Siamo d'accordo che la sintassi come tale non può essere tutelata, ma per come tutelo un algoritmo e per come è tutelato dal diritto d'autore un dizionario e il suo modo d'impostazione, si può ragionevolmente presumere che

se un database contiene un sistema di termini indicizzato, se fatto su database chiusi, può essere protetto come un normale database, perché contiene tutti gli elementi atti a una sua protezione.